

TI_GERICHTE 14.2021.199 vom 30. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.199

FR: TI_GERICHTE 14.2021.199 du 30 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2021.199 del 30 maggio 2022

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Fatture emesse dall'URC. Dubbi sull'identità del debitore degli emolumenti e spese oggetto delle fatture

Erwägungen

E. 2

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all'art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

E. 3

In entrambe le decisioni impugnate, il Giudice di pace ha respinto le istanze dopo aver considerato che le fatture prodotte dallo Stato del Cantone Ticino non costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione in mancanza d'identità tra il debitore indicato sulle medesime, quello menzionato nei precetti esecutivi e quello figurante sulle istanze. Il primo giudice ha osservato come le fatture si riferiscano alle società PI 1 in liquidazione e PI 2 in liquidazione, e non al destinatario indicato sulle stesse, ovvero l'escusso CO 1, il quale ha peraltro dichiarato – nelle osservazioni alle istanze – la propria estraneità alle pretese avanzate nei suoi confronti, eccependo così la carenza di legittimazione passiva.

E. 4

Nei reclami lo Stato del Cantone Ticino rimprovera anzitutto al Giudice di pace di non aver considerato che le fatture su cui fonda le proprie pretese sono passate in giudicato, dal momento che non sono state contestate davanti all'autorità preposta come indicato in calce alle medesime, e costituiscono così un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Sottolinea che il destinatario delle stesse – e quindi il debitore – è CO 1, il quale, non avendo proceduto nella sua veste di amministratore unico delle società PI 1 e PI 2 a sanare le lacune rilevate dall'Ufficio del registro di commercio (relative all'ufficio di revisione) nonostante la diffida notificatagli da quest'ultimo, ha causato lo scioglimento delle due società e di conseguenza l'insorgere delle spese qui richieste. Il reclamante osserva infine che sia sulla fattura, sia sul precetto esecutivo così come nell'istanza di rigetto è riportato il

nome dell'amministratore unico, sicché la triplice identità non può ch'essere riconosciuta.

E. 5

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

E. 5.1

Nella fattispecie l'istante fonda la propria pretesa nei confronti dell'escusso su due fatture emesse dall'Ufficio del registro di commercio (URC) il 30 marzo 2021 sulla base dell'Ordinanza federale sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC; RS 221.411.1). Poiché emesse da un'autorità amministrativa svizzera, le fatture appena menzionate potrebbero di principio essere considerate decisioni ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e quindi validi titoli di rigetto definitivo dell'opposizione per gli importi ivi stabiliti (doc. C acclusi alle istanze). Le stesse risultano infatti essere passate in giudicato (v. dichiarazioni del 29 settembre 2021 doc. A), dal momento che non è stato interposto ricorso alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello entro il termine di trenta giorni indicato in calce alle medesime.

E. 5.2

Senonché, entrambe le fatture riportano esplicitamente come riferimento – ossia sotto la dicitura “ Fattura ” – l'una la PI 1 in liquidazione (n. _____) e l'altra la PI 2 in liquidazione (n. _____), mentre quale destinatario delle medesime figura invece il loro amministratore unico CO 1 al suo indirizzo privato in via _____ a V_____. Le fatture non sono quindi chiare sulla persona del debitore, perché riportano sia il nome della società sia quello dell'amministratore unico. Che quest'ultimo sia indicato come destinatario non significa necessariamente che sia il debitore degli emolumenti e spese richiesti, potrebbe anche aver capito di aver ricevuto le fatture quale rappresentante legale – che infatti è – delle società a carico delle quali sono state poste le prestazioni in questione, che difatti le concer-nono (emolumenti e spese della procedura relativa al loro scioglimento). Non è così dato di capire se il debitore è l'amministratore unico personalmente o la società anonima.

E. 5.3

Ora, il giudice del rigetto deve esaminare d'ufficio se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e in particolare se vi è identità tra l'escusso indicato sul precetto esecutivo e il debitore menzionato sul titolo prodotto dall'escutente. Non può completare una decisione incompleta o imprecisa (DTF 143 III 569 consid. 4.3.2; 134 III 659 consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice del merito interpretarla (art. 334 CPC; DTF 138 III 585 consid. 6.1.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), *La mainlevée de l'opposition* (2017), n. 12 ad art. 80 LEF), nella misura in cui si era effettivamente pronunciato sulla questione litigiosa (DTF 143 III 570 consid. 4.3.2; sentenza della CEF 14.2020.34 del 4 settembre 2020, consid. 5.3.2 e i rinvii). Nella fattispecie l'identità del debitore delle fatture è ambigua. Non spetta né al Giudice di pace né a questa Camera completarle stabilendo chi ne è il debitore. Incombe all'Ufficio del registro di commercio

emettere nuove decisioni che indichino chiaramente chi è il debitore degli emolumenti e spese.

E. 5.4

Nemmeno soccorre infine in aiuto del reclamante il riferimento al vincolo di solidarietà previsto dall'art. 1 cpv. 2 OEmol-RC, con cui lascia intendere che CO 1 dovrebbe essere considerato come condebitore solidale con le società degli emolumenti occasionati dall'emissione di una decisione o dalla fornitura di una prestazione, per non aver ottemperato nella sua veste di amministratore unico all'ordine, a lui notificato, di procedere a far iscrivere un ufficio di revisione o a rinunciare alla revisione limitata, innescando in tal modo la procedura di scioglimento e le relative spese poi poste in esecuzione. Ch'esse siano state poste a carico di CO 1 in solido con le società non risulta dalle fatture. E non spetta al giudice del rigetto completare le decisioni in base a una norma che non vi è citata. Incombe invece all'Ufficio del registro di commercio, qualora intenda avvalersi del privilegio di poter ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione in base a proprie decisioni, formularle in modo non ambiguo, a cominciare dall'intestazione, che dovrebbe contenere la parola "Decisione" e non "Fattura", indicando chiaramente l'identità del debitore o dei debitori, così come l'esistenza di un eventuale nesso di solidarietà.

E. 5.5

In definitiva, in presenza di un dubbio sull'identità del debitore nei titoli di rigetto, la decisione del Giudice di pace di respingere le istanze si rivela corretta e i reclami, infondati, vanno di conseguenza respinti.

E. 6

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla controparte per osservazioni.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, in entrambe le cause di fr. 381.15, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo nella causa _____ è respinto. 2. Il reclamo nella causa _____ è respinto. 3. Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, sono poste a carico del reclamante. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne "una questione di diritto di importanza fondamentale" (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.